

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N 1 DOLOMITI E L'ENTE GESTORE VALBELLUNA SERVIZI SRL DEI CENTRI DI SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: CASA PER ANZIANI "ROSA ed E. MIONE " DI LENTIAI CENTRO SERVIZI PER L'ANZIANO "DR. P. SBARDELLA" DI MEL – CASA DI RIPOSO "MADONNA DELLA SALUTE" DI TRICHIANA PER L'ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE DI SUPERAMENTO DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO
TRA

L'Azienda ULSS 1 Dolomiti (di seguito denominata AULSS) con sede legale in Belluno, via Feltre n. 57, Codice fiscale e P.IVA: 00300650256, nella persona del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dott. Aldo Gatto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delega del Commissario dell'AULSS n. 1 Dolomiti, dott. Dal Ben Giuseppe, deliberazione n. 415 del 20.03.2026

E

L'Ente Valbelluna Servizi Srl (di seguito Ente) titolare della gestione del Centro di Servizi (CdS) denominati:

Centro Servizi Casa Per Anziani "Rosa ed E. Mione" con sede in Via Piave n. 60 – 32026 Lentiai (Borgo Valbelluna)

Centro Servizi per l'Anziano "Dr. P. Sbardella" con sede in Quartiere Europa n. 5 – 32026 Mel (Borgo Valbelluna)

Casa di Riposo "Madonna della Salute" con sede in Via Frontin n. 18 - 32026 Trichiana (Borgo Valbelluna)

Codice fiscale e P.IVA 00995760253, nella persona del Dott. Paolo Battocchio in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il/la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

PREMESSO CHE

L'AULSS ha avviato il percorso di riconversione delle strutture di superamento dell'ex Ospedale Psichiatrico provinciale (ex O.P.) adeguandole ai requisiti e standard per le unità di offerta della salute mentale previste dalla DGRV n. 1673/2018 e s.m.i.;

gli Enti gestori dei Centri di Servizi afferenti all'area anziani dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti hanno manifestato la disponibilità a destinare posti letto qualificati, ai sensi della L.R. 22/02 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" e s.m.i., a favore di detti utenti non autosufficienti accoglibili in UDO di 1° o 2° livello assistenziale ora livello unico-

Il Centro di Servizi Casa Per Anziani "Rosa ed E. Mione" con sede in Via Piave n. 60 – 32026 Lentiai (Borgo Valbelluna) è stato accreditato (DGRV 490/2024) per:

- N. 63 p. I. con i requisiti di unità d'offerta di 1° o 2° livello assistenziale –per soggetti anziani non autosufficienti
per un totale di posti letto di livello unico in applicazione a quanto previsto dalla DGRV 1720/2022 e della DGRV n. 996/2022 pari a 63

il Centro Servizi per l'Anziano "Dr. P. Sbardella" con sede in Quartiere Europa n. 5 – 32026 Mel (Borgo Valbelluna) è stato accreditato (DGRV 490/2024) per:

- N. 97 p. I. con i requisiti di unità d'offerta di 1° o 2° livello assistenziale –per soggetti anziani non autosufficienti

per un totale di posti letto di livello unico in applicazione a quanto previsto dalla DGRV 1720/2022 e della DGRV n. 996/2022 pari a 97

il Centro Servizi Casa di Riposo "Madonna della Salute" con sede in Via Frontin n. 18 - 32026 Trichiana (Borgo Valbelluna) è stato accreditato (DGRV 1422/2025) per:

- N. 37 p. I. con i requisiti di unità d'offerta di 1° o 2° livello assistenziale –per soggetti anziani non autosufficienti

per un totale di posti letto di livello unico in applicazione a quanto previsto dalla DGRV 1720/2022 e della DGRV n. 996/2022 pari a 37

L'AULSS intende avvalersi dei Centro di Servizi di cui sopra per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti del/gli utente/i che saranno individuati, nel rispetto della normativa di riferimento e secondo le condizioni precisate nei successivi articoli.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

L'accoglienza di ospiti provenienti da strutture psichiatriche oggetto del processo di superamento.

L'AULSS procederà al trasferimento degli ospiti, in accordo con l'Ente in posti letto autorizzati all'esercizio e accreditati secondo i requisiti delle UDO per persone anziane non autosufficienti di 1° o 2° livello, ora livello unico, ai sensi della DGRV n. 1720/2022 e della DGRV n. 996/2022.

L'Ente garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, avvalendosi di servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento per la UDO di 1° o 2° livello ora livello unico per persone anziane non autosufficienti.

L'Ente, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile degli impegni assunti con il presente accordo.

Art. 3 – Tipologia degli utenti

L'/Gli ospite/i accolto/i proviene/ngono dalla dismissione della/e struttura/e di superamento ex O.P., c.d. "utenti storici", generalmente di età superiore ai 65 anni, pazienti nei quali, nel corso del tempo, la patologia psichiatrica è evoluta verso una condizione di tipo prevalentemente geriatrica, con assenza di disturbi comportamentali di tipo medio-grave e in condizione di non autosufficienza.

Art. 4 – Modalità di accesso

L'AULSS provvederà a formalizzare all'Ente la lista nominativa degli utenti con caratteristiche di cui all'art. 3, previa:

- proposta di progetto di inserimento da parte del medico psichiatra dell'U.O.C. Psichiatria di Feltre;
- valutazione multidimensionale in sede di U.V.M.D. con utilizzo della S.Va.M.A. integrata con il medico psichiatra dell'U.O.C. Psichiatria di Feltre;
- informazione diretta all'utente/familiare o chi per loro (ADS/tutori/curatori) ove presenti, del progetto stilato dall'U.V.M.D., avuto riguardo di considerare le loro possibili preferenze in merito alla scelta del CdS di trasferimento;
- ingresso in struttura previa condivisione della valutazione U.V.M.D. con la struttura accogliente.

La data di ingresso di ciascun utente verrà concordata fra l'Ente e l'AULSS.

Art. 5 – Impegni dell'Ente

L'Ente si impegna anche a:

- aggiornare il medico psichiatra dell'U.O.C. Psichiatria competente per territorio in merito agli eventuali aggravamenti delle condizioni degli ospiti tali da necessitare una ri-valutazione U.V.M.D.;
- gestire il portafoglio individuale del paziente con accordo scritto con la famiglia/ADS/tutori/curatori ove presenti;
- accompagnare gli ospiti a visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri secondo le vigenti normative e con riferimento alla Carta dei Servizi del CDS.

-

Art. 6 – Impegni dell'AULSS

Il controllo generale delle attività di cui al presente Accordo è affidato al Direttore del D.S.M., ovvero a suo delegato, che si raccorderà di volta in volta per aspetti specifici con il medico Coordinatore del Centro di Servizi.

L'AULSS garantisce agli ospiti di cui all'art. 3 le **prestazioni sanitarie di seguito elencate**, secondo quanto previsto dall'Accordo contrattuale vigente per gli anziani con impegnativa di residenzialità (ex DGRV n. 1231/2018) e fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dalla Giunta Regionale (da adottarsi con le modalità di cui all'Art. 14 -Contestazione e controversie):

- art. 5) Assistenza medica
- art. 6) Assistenza medico specialistica
- art. 7) Attività di riabilitazione e art. 22 punto f
- art. 8) Erogazione protesi, ortesi ed ausili personalizzati e non
- art. 9) Fornitura di farmaci

- art. 10) Fornitura di alimentazione artificiale
- art. 11) Erogazione di presidi, dispositivi medici e dispositivi medici monouso
- art. 12) Unità operativa interna

Le prestazioni sanitarie di cui sopra sono erogate secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I. che è costantemente rivalutato e aggiornato a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Le prestazioni di cui agli articoli dal n. 6 al n. 11 e il punto f dell'art. 22 sopra elencati saranno erogate dall'AULSS previa autorizzazione da parte del Direttore Cure Primarie di afferenza del CdS, secondo le procedure in uso, e rilevate mediante specifico centro di costo che sarà istituito secondo necessità dall'AULSS e comunicato all'Ente.

Nella fase di ingresso e di ambientamento dell'ospite presso il CdS, l'AULSS garantirà adeguato supporto da parte del medico psichiatra competente di territorio.

Dopo valutazione clinica e scheda S.V.A.M.A. degli utenti, il Centro di Salute Mentale garantisce:

1. presentazione del caso all'équipe del CdS da parte del medico psichiatra competente per territorio;
2. monitoraggio clinico dell'utente nella prima fase di inserimento con frequenza concordata con il CdS da parte dello psichiatra competente per territorio;
3. accesso su richiesta da parte della struttura accogliente dello psichiatra referente per territorio;
4. incontro programmato di valutazione e verifica tra le équipes multiprofessionali con cadenza annuale e /o su richiesta.

Art. 7 - Aspetti economici

La tariffa pattuita pro/die e pro/capite onnicomprensiva (ad esclusione di quanto previsto al precedente Art. 6) per giornata di presenza è di:

- € 97,00 dal 01.01.2026 al 31.12.2026

Le giornate di assenza saranno remunerate nella misura del 50% del valore tariffario.

Per il computo delle giornate di presenza/assenza si applicano le disposizioni vigenti per il pagamento delle impegnative di residenzialità agli ospiti anziani non autosufficienti.

La tariffa sopraindicata è fissa ed invariabile per la durata del contratto, come espresso all'art. 9.

L'AULSS, per l'assistenza a detti utenti "ex O.P.", continuerà a corrispondere al CdS l'importo dell'intera tariffa con successiva rivalsa nei confronti dell'utente della parte eccedente il valore relativo all'impegnativa di residenzialità che attualmente è di € 52,00 pro die e pro capite (giusta DGRV n. 996/2022), fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dalla Giunta Regionale (da adottarsi con le modalità di cui all'Art. 14 -Contestazione e controversie).

L'Ente s'impegna ad emettere fattura con cadenza mensile allegando la documentazione contabile-amministrativa che sarà richiesta dall'AULSS. La stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

E' fatta salva la facoltà dell'AULSS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

L'Ente è tenuto a fornire i dati degli ospiti "ex O.P." alimentando il sistema informativo territoriale aziendale "Atl@ante".

Art. 8 – Responsabilità di gestione e controlli.

L'Ente si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'AULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le variazioni del livello di non autosufficienza e di gravità dell'utente devono essere tempestivamente comunicate al medico psichiatra di riferimento del paziente e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'AULSS, attraverso la competente unità valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento nei tempi previsti dal vigente protocollo aziendale o, in assenza, dalle norme regionali e con ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso, al verificarsi dell'evento, l'Ente deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

Al verificarsi dei seguenti eventi: ricovero temporaneo in strutture sanitarie, decesso e permessi per rientri temporanei in famiglia, l'Ente dovrà darne immediata comunicazione medico psichiatra di riferimento dell'utente.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'AULSS attraverso la competente unità valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati, qualora nominato dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

L'Ente esonera l'AULSS da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi e colposi occorsi agli utenti ed agli operatori in relazione all'espletamento del servizio, ed ai visitatori.

L'Ente solleva l'AULSS da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivante dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone o cose dipendenti dalla gestione.

Art. 9 – Durata

Il presente accordo **decorre dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026** ed è rinnovabile per un ulteriore anno su richiesta dell'AULSS.

L'accordo cesserà automaticamente a dimissione avvenuta, a qualsiasi titolo, di tutti gli utenti di cui all'art. 3.

L'accordo è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo all'esercizio e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale.

L'AULSS si riserva, inoltre, di recedere anticipatamente e unilateralmente o di non rinnovare l'Accordo in caso di esigua numerosità degli utenti in oggetto in vista di una progressiva applicazione agli utenti "ex O.P." delle modalità e procedure applicate agli anziani non autosufficienti in Centri di Servizi, fatta salva la specifica tutela di cui alla

DGRV n. 1051/2025 circa la compartecipazione al pagamento della retta alberghiera da parte degli utenti.

La volontà di recedere anticipatamente o di non rinnovare l'accordo dovrà essere formalmente comunicata con almeno 3 mesi di preavviso e lo stesso rimarrà comunque in vigore per il tempo occorrente al trasferimento degli utenti, anche in caso di mancato rinnovo.

Art. 10 – Misure di sicurezza

Il Soggetto accreditato si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente relativa alla tutela della salute degli ospiti della Comunità anche con riferimento al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 o sue varianti o in caso di eventuale futura emergenza sanitaria.

Art. 11 –Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

Si concorda la sottoscrizione fra le parti degli eventuali atti conseguenti e necessari alla regolare applicazione della normativa in materia di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., col quale il Soggetto accreditato si impegna ad operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie di messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza degli ospiti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS" e a quanto stabilito dal regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR), nonché da regolamenti aziendali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, l'Ente è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). L'Ente si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010, come integrata dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010 e dalla delibera dell'ANAC n. 371 del 27/07/2022.

Art. 13 - Codice di comportamento AULSS

Premesso che il Soggetto accreditato adotta il modello organizzativo previsto dal D.Lgs n. 231 del 2001 comprensivo di un Codice Etico già allineato ai principi dei codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, si impegna comunque ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 31/05/2022 e s.m.i.. Tale documento dovrà essere disponibile presso la struttura, in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione. A tal fine, "Il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti" approvato con deliberazione n. 591 del 31/05/2022 è pubblicato e, pertanto, visionabile e scaricabile direttamente dal sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/>

L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS, possono costituire motivo di risoluzione dell'accordo contrattuale.

Art. 14 - Contestazione e controversie

Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato, lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Per ogni controversia che possa insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto e che non venga risolta direttamente tra le parti, competente a decidere è il Foro di Belluno.

Art. 15 - Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 1- DOLOMITI
Il Direttore* del DSM
- Dott. Aldo Gatto -

Per l'Ente
Il legale rappresentante*
- Dott. Paolo Battocchio -

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 3- Tipologia degli utenti, 5- Impegni dell'Ente, 7- Aspetti economici, 11 –Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, 13 - Codice di comportamento AULSS, 14- Contestazioni e controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 1- DOLOMITI

Il Direttore* del DSM

- Dott. Aldo Gatto -

Per l'Ente

Il legale rappresentante*

- Dott. Paolo Battocchio -

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005